

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

**concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 94/370/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che focolai di afta epizootica sono insorti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che tali focolai costituiscono una minaccia diretta per la Comunità, soprattutto per il territorio della Grecia;

considerando che, con decisione 96/368/CE <sup>(3)</sup>, è stato concesso un contributo comunitario per l'attuazione di misure di lotta contro l'afta epizootica nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è necessario erogare un aiuto finanziario alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per lottare contro la suddetta malattia;

considerando che occorre mettere a disposizione delle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia le dosi di vaccino necessarie per la protezione degli animali interessati;

considerando che è opportuno che la Comunità si assuma in carico una parte delle spese connesse alle operazioni di vaccinazione;

considerando che le azioni previste dalla presente decisione sono avviate in collaborazione con la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO; che, in particolare, le spese attinenti alle operazioni di vaccinazione saranno assunte in carico in un primo momento dal «Fondo finanziario n. 911100/MTF/INT/003/EEC»;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Commissione, in collaborazione con la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della

FAO, adotta le misure necessarie per mettere a disposizione delle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

— 250 000 dosi di vaccini di tipo atto a garantire la protezione dei bovini riguardo al virus identificato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. La Comunità si assume in carico tutte le spese risultanti dall'azione di cui al paragrafo 1 (nei limiti di un importo massimo di 80 000 ECU).

*Articolo 2*

1. La Comunità si assume in carico il 50 % delle spese risultanti dalle operazioni di vaccinazione effettuate dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sotto il controllo della commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO e della Comunità.

2. Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'acquisto e la fornitura:

- delle attrezzature necessarie per la vaccinazione (siringhe, materiali per la catena del freddo, indumenti protettivi, ecc.),
- dei disinfettanti,
- dei contrassegni per gli animali.

3. Ai fini del presente articolo, la Commissione rimborsa al «Fondo finanziario n. 911100/MTF/INT/003/EEC» le spese sostenute per realizzare le operazioni di vaccinazione di cui al paragrafo 1 (nei limiti di un importo massimo di 10 000 ECU).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 19. 6. 1996, pag. 19.